

**Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione.**

*B.U.R. 15 luglio 2020, n. 6*

**Articolo 2** (Definizioni)

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:

1) accertamento di morte: la constatazione dell'avvenuto decesso effettuato dal medico necroscopo;

...

3) attività funebre: servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti l'attività funebre, in qualità di agenzia d'affari di cui all'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;
- b) fornitura di cofani funebri e altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) trasferimento di salma e trasporto di cadavere e di resti mortali;
- d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri ivi compresi gli interventi di tanato cosmesi;

4) avviso di morte: comunicazione al Comune, ove è avvenuto il decesso, della morte di una persona;

5) cadavere: corpo del defunto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali dopo le ventiquattrore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

6) casa funeraria: struttura gestita da imprese funebri, collocata fuori dalle strutture sanitarie, socio- sanitarie, socioassistenziali, pubbliche o private, dagli impianti di cremazione e dai cimiteri;

9) feretro: cofano sigillato contenente il cadavere destinato a sepoltura o cremazione;

11) periodo di osservazione: periodo durante il quale la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza;

13) salma: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattrore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte;

14) sala del commiato: struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, destinata, su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi, nonché a esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e dignitoso commiato;

**CAPO III**

**SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA, SALA DEL COMMiato E TEMPIO LAICO**

**Articolo 16** (Casa funeraria)

1. Per casa funeraria si intende la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nella quale, a richiesta degli aventi titolo del defunto, sono ricevute, custodite ed esposte le salme ed i cadaveri per le attività di osservazione, trattamenti conservativi e tanatocosmesi consentiti dalla normativa vigente, la vestizione, la composizione, la custodia, l'esposizione del cadavere, oltre le attività di onoranze funebri di commemorazione e commiato del defunto.

2. In presenza dei requisiti previsti dalla presente legge la casa funeraria può svolgere la funzione di sala del commiato in appositi locali a tale scopo esclusivamente adibiti nell'ambito della struttura.

3. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della casa funeraria ed il gestore definisce gli orari di apertura in funzione dei servizi funebri e delle condizioni di accessibilità da garantire.

4. Le dotazioni strutturali ed impiantistiche della casa funeraria devono essere conformi alle caratteristiche igienico sanitarie previste dalle norme nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, come specificato nell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), integrate da quanto previsto dalla presente legge nel modo seguente:

- a) locale di osservazione o di sosta delle salme;
- b) camera ardente o sala di esposizione;
- c) locale per la preparazione dei defunti;
- d) servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per i dolenti;
- f) sala per onoranze funebri al feretro;
- g) almeno una cella frigorifera;
- h) deposito per i materiali;
- i) sistemi di sorveglianza continuativa, anche a distanza per rilevare eventuali manifestazioni di vita della salma posta in osservazione.

5. Le case funerarie non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.

6. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonome senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto l'accesso esterno separato per i visitatori.

7. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private, strutture sociosanitarie e socioassistenziali per la fornitura dei propri servizi.

8. È compito del Comune vigilare sull'attività di cui al presente articolo, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale eventualmente integrati con normativa regionale avvalendosi delle ASL per gli aspetti igienico sanitari.

9. Presso le case funerarie possono sostare per brevi periodi i feretri sigillati in attesa del completamento del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o cremazione, anche dopo la celebrazione delle esequie.

#### Articolo 17 (Sala del commiato)

1. La sala del commiato è la struttura gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, in possesso diretto dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera a), destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi strettamente necessari alla celebrazioni dei riti, nonché ad esporre il feretro sigillato per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato. Il Comune territorialmente competente autorizza tramite SCIA la realizzazione e la gestione della sala del commiato.

2. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:

- a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno ovvero anche a piani superiori purché dotati di vie di fuga dedicate, prive di barriere architettoniche e determinate in base all'affollamento massimo dei locali asserviti;
- b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
- c) altezza libera interna non inferiore a m. 3,00, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
- d) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;

- e) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
  - f) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
3. Non costituisce sala del commiato il locale destinato alla sosta temporanea del feretro per il tributo di speciali onoranze.
  4. L'accertamento dei requisiti igienico sanitari e l'idoneità dei locali spettano all'ASL competente per territorio.
  5. Le sale del commiato non devono essere ubicate all'interno e nell'area di 100 metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle strutture sociosanitarie e socioassistenziali di ricovero con disponibilità maggiore di trentacinque posti letto.